

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12517

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 27 settembre 2012, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;

- visto lo Statuto dell'INFN;
- visti gli articoli 14 e 15 del citato Statuto;
- visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, secondo il quale la Giunta Esecutiva assicura il coordinamento nazionale della gestione dei mezzi strumentali, finanziari e di personale dell'Istituto;
- visto, altresì, il comma 3 dello stesso articolo, secondo il quale quattro componenti della Giunta Esecutiva sono scelti tra i professori ordinari delle discipline fisiche o fra i dirigenti di ricerca dell'Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale e il quinto, designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tra persone con competenze amministrativo gestionali;
- vista la deliberazione n. 12401 adottata dal Consiglio Direttivo in data 27 giugno 2012 con la quale è stato esteso ai componenti della Giunta Esecutiva, ricorrendo i presupposti previsti dalla deliberazione stessa, quanto previsto dalla deliberazione n. 8302 per i Direttori delle Strutture INFN per quanto riguarda le spese relative ai pasti e all'alloggio;
- ritenuto di consentire ai componenti della Giunta Esecutiva di poter individuare nella maniera più funzionale alle proprie esigenze l'alloggio da utilizzare, nel rispetto degli imprescindibili criteri di valutazione economica comparativa;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con voti n. 33 a favore;

*delibera*

- 1) Ai componenti della Giunta Esecutiva che abbiano la residenza anagrafica in una provincia diversa da quella ove ha sede la Presidenza dell'Istituto e a non meno di 60 km dalla Presidenza stessa e per i quali, altresì:

a) se dipendenti, la Struttura di provenienza sia situata in una provincia diversa da quella ove ha sede la Presidenza dell'Istituto e a non meno di 60 km dalla Presidenza stessa;

ovvero

b) se docenti universitari, dipendenti di altro ente o esperti di fama internazionale, la sede universitaria o di servizio presso l'ente di provenienza sia situata in provincia diversa da quella ove ha sede la Presidenza dell'Istituto e a non meno di 60 km dalla Presidenza stessa

si autorizza il rimborso delle spese per i pasti e per un adeguato alloggio nel Comune ove ha sede la Presidenza dell'Istituto ovvero in un comune limitrofo.

2) Il rimborso di cui al precedente numero 1) dovrà avvenire secondo criteri di convenienza economica comparativa.

3) L'onere finanziario derivante da quanto previsto al precedente numero 1) trova copertura con i finanziamenti iscritti per il corrente esercizio sul capitolo 110140 (Altre spese funzionamento Organi) del bilancio di previsione 2012 e, per gli esercizi successivi, con i finanziamenti che saranno iscritti sul corrispondente capitolo di bilancio.

4) La presente deliberazione sostituisce la deliberazione n. 12401 adottata in data 27 giugno 2012 indicata in premessa.